



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI SEDE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UFFICIO EUROPEO PER IL SOSTEGNO ALL'ASILO RELATIVO ALLO STABILIMENTO DI UN UFFICIO OPERATIVO IN ROMA, FATTO A ROMA IL 22 NOVEMBRE 2017, CON DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA CONGIUNTA FATTA A ROMA IL 1° LUGLIO 2021 E A LA VALLETTA IL 13 LUGLIO 2021

Art. 7 (Accordo)

' dell'Ufficio

1. Senza pregiudizio per l'articolo 45 del Regolamento EASO, l'Ufficio e i Beni dell'Ufficio, ovunque situati, sono immuni - nello svolgimento delle attività ufficiali - da qualsiasi forma di procedimento legale e non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunità ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo. 2. L'Ufficio non gode dell'immunità dalla giurisdizione e dall'esecuzione nei seguenti casi specifici:

- a) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto dell'Ufficio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo;
- b) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformita' al regolamento sul personale;
- c) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dall'Ufficio. 3. Le immunità di cui al paragrafo 1 si estendono ai mezzi di trasporto che l'Ufficio utilizza nelle sue attività ufficiali, compresi quelli che il medesimo noleggia o prende in prestito a tal fine. 4. L'Ufficio adotta tutte le misure necessarie per assicurare che i mezzi di trasporto utilizzati nelle sue attività ufficiali possano essere identificati. 5. L'Ufficio stipula un'assicurazione a copertura di ogni responsabilità civile verso terzi, per garantire il risarcimento dei danni eventualmente causati dai veicoli di sua proprietà o utilizzati per suo conto.

Versione in vigore dal 29 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021
Estremi	Legge 16 ottobre 2025, n. 155
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-155-2025/accordo-art-7>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it

Valletta il 13 luglio 2021 · Art. 7 (Accordo)

Valletta il 13 luglio 2021 · Art. 7 (Accordo)

